



AUDIZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e tesoro

DDL n. 1049 “Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio”

Roma, 2 luglio 2024

L'AS N. 1049 "PROPOSTA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO": CONTENUTI E FINALITÀ

Il DDL in esame, composto da 4 articoli, reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo, attraverso l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024.

I requisiti tecnici minimi degli interventi, nonché i tempi e le modalità del procedimento di valutazione dei predetti interventi ai fini dell'accesso al contributo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale.

Ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi al contributo è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica, la cui composizione, competenze e relative attività sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, la proposta di legge ha l'obiettivo di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, reinvestendo le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale.

Le finalità e i principi ispiratori del DDL, nel quadro della delicatissima fase economica e sociale che l'Italia sta attraversando a seguito dell'emergenza sanitaria e della crisi energetica, sono assolutamente condivisibili e rappresentano certamente un obiettivo da sostenere.

Cionondimeno, si ritiene utile formulare una serie di considerazioni sulle previsioni di dettaglio del DDL in esame, anche alla luce dell'esperienza applicativa degli strumenti già oggi esistenti nel nostro ordinamento, quali ad esempio l'*Art bonus*, il *Social bonus*, rispondenti alle finalità di supportare e stimolare l'iniziativa delle forze economiche e sociali nel raggiungimento di obiettivi ed interessi generali, al fianco delle istituzioni, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, c. 4 della Costituzione.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Nel nostro ordinamento sono stati introdotti alcuni istituti che rispondono all'obiettivo di stimolare l'iniziativa dei cittadini e delle realtà economiche attraverso un sistema di agevolazione.

Si pensi ad esempio al cosiddetto *Art bonus*, introdotto dall'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014 e s.m.i. Come noto, l'Art bonus, strumento di sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, consiste in un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. La norma definisce in modo puntuale i soggetti beneficiari del credito d'imposta, la misura dello stesso (65 per cento delle erogazioni effettuate), i limiti e le modalità di fruizione (in 3 quote annuali) nonché gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Lo strumento ha avuto un utilizzo sempre più importante e le tipologie di interventi in relazione alle quali è possibile effettuare erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta sono state progressivamente ampliate e dettagliate per effetto di successivi interventi legislativi.

Uno strumento parzialmente simile è il *Social bonus*, introdotto e disciplinato dall'art. 81 del D. Lgs n. 117/2017: si tratta di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (pari al 65 per cento) e da enti o società (pari al 50 per cento) in favore degli enti del Terzo settore che presenteranno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Il citato articolo 81 stabilisce limiti e modalità di fruizione del suddetto credito e gli oneri a carico degli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali ed è demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

I decreti attuativi delle procedure per la presentazione dei progetti e la valutazione di ammissibilità sono stati emanati solo recentemente e solo negli ultimi mesi si è insediata e ha iniziato i propri lavori la relativa commissione; non si dispone pertanto di evidenze rispetto all'andamento della misura.

Le previsioni del DDL in esame sono ispirate alle medesime finalità degli strumenti appena descritti, **si rileva tuttavia una eccessiva genericità della proposta di legge che rischia di vanificarne gli obiettivi e di compromettere, in fase applicativa, il successo della misura.**

Pur condividendo, dunque, lo spirito della proposta, riteniamo che essa vada meglio dettagliata in relazione ad una serie di profili qualificanti, che si ritiene debbano essere definiti dalla legge, dovendosi rimettere ai decreti attuativi la disciplina esclusiva degli aspetti procedurali e di dettaglio connessi al funzionamento della misura.

In particolare, si ritiene necessario che la norma definisca:

- il campo di applicazione;
- la tipologia di interventi finanziabili;
- la tipologia, soggetti beneficiari e i limiti del beneficio percepibile;

- il ruolo delle pubbliche amministrazioni ed in particolare dei Comuni, quali istituzioni di prossimità in grado di leggere i bisogni dei cittadini, di rilanciare i territori e capaci di giocare un ruolo cruciale per lo stimolo dell'autonoma iniziativa da parte dei cittadini, singoli o associati.

Occorre poi opportunamente perimetrare la nozione di "impatto sociale" che rappresenta il perno intorno al quale ruota la proposta normativa, non sufficientemente declinata e dirimente ai fini della valutazione delle proposte progettuali da parte della relativa commissione.

Infine, stante la finalità di carattere prioritariamente sociale dell'intervento proposto, si ritiene necessario prevedere un adeguato coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente.